GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO


οσομουρησια ο συστρομού συντικό με το συστρομού συντικό συντικ

ESTRATTO DAU :	PROCESSO VER	BALE DELLA SEDUTA	DEL	·
17 017. ADDI' ROMA, SESERIUM	NELLA	SEDE DEULA REGIONE TA REGIONALE, COSP (ELAZIO, IN VIA CRISTOFI COSTITUITA:	DRO COLOMBO, 212
STORACE SIMEONI AUGELLO CIARAMEULETTI DIONISI FORMISANO CARGANO	Francesco Giorgio Andrea Luigi Armando Anna Teresa Giulio	Presidente Vica Presidenta Assessora «	IANNARULUI PRESTAGIOVANNI ROBILOTTA SAPONARO SARACENI VERZASCHI	Antonello Assessore Bruno " Donato " Francesco " Vincenzo Maria " Marco "
ASSISTE 11 SEGRE 	\$\${\$ 	io nardini		
		,		

OGGETTO:

Autorizzazione unica ai sonsi della legga p.55/2002 alla società Enel S.e.A alla trasformazione a parbone della centrale Torvaldaliga. Nord in comune di Civitavecchia Espressione dell'intesa di cui all'articolo I comma 2 ai sensi della citara legge

DELIBERAZIONEN -4019-



Autorizzazione unica ai sensi della legge n.55/2002 alla società Enel S.p.A alla trasformazione a carbone della centrale Torvaldaliga Nord in comune di Civitavecchia Espressione dell'intesa di cui all'articolo 1 comma 2 ai sensi della citata legge

LA GIUNTA REGIONALE

su proposta dell'Assessore all'Ambiente;

VISTI gli articoli 30 e 31 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

VISTA la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la Legge 9 aprile 2002, n. 55;

VISTA la Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 14 febbraio 2001, n. 45;

VISTO l'Accordo tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane per l'esercizio dei compiti e delle funzioni di rispettiva competenza in materia di produzione di energia elettrica, sancito dalla Conferenza Unificata nella seduta del 5 settembre 2002 (G. U. n. 220 del 19/09/2002);

PREMESSO che:

- il Decreto Legislativo 79/1999 di "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica" sancisce la progressiva liberalizzazione del mercato elettrico ed in particolare l'art. 8 che prevede l'emanazione di regolamenti per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica;
- l'articolo 31 del Decreto Legislativo n. 112/1998 concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, ha tra l'altro organizzato le funzioni di programmazione e pianificazione in campo energetico, nonché le attività amministrative in materia di impianti di produzione di energia elettrica, secondo un criterio di pluralismo e sussidiarietà tra Stato, Regioni, Province ed Enti Locali;
- la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 recante "Modifiche al titolo V parte Il della Costituzione" ha individuato ruoli e competenze legislative, regolamentari ed amministrative dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali, ed in particolare ha stabilito come potestà legislativa concorrente quella relativa alla produzione, trasporto e distribuzione dell'energia;
- il Consiglio Regionale del Lazio, in attuazione delle competenze regionali in materia di pianificazione energetica, per quanto attiene l'uso razionale dell'energia, il risparmio energetico e l'utilizzo delle fonti rinnovabili, previste dall'articolo 5 della L. 10/1991, con deliberazione n. 45 del 14 febbraio 2001 ha approvato il Piano Energetico Regionale;

la Legge n.55/2002, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la Ssicurezza del sistema elettrico nazionale", prevede tra l'altro, che:

a) la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica o potenziamento, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle Attività Produttive;

b) tale autorizzazione è rilasciata d'intesa con la regione interessata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le Amministrazioni statali e locali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni:

l'allegato A, parte integrante dell'Accordo sancito dalla Conferenza Unificata nella seduta del 5 settembre 2002, prevede: "Criteri di valutazione da utilizzare al fine di verificare la maggiore o minore rispondenza delle richieste di autorizzazione di centrali elettriche alle esigenze di sviluppo

omogeneo e compatibile del sistema elettrico nazionale.

CONSIDERATO che l'energia elettrica rappresenta un fattore strategico per lo sviluppo economico e sociale del paese la cui disponibilità a prezzi contenuti è alla base dei processi di crescita produttiva, sociale ed occupazionale ed è un fattore determinante per la competitività internazionale di interi settoti produttivi e per lo sviluppo socioeconomico di ciascun territorio. La garanzia della fornitura di energia e di una buona qualità del servizio, la disponibilità di energia prodotta a prezzi competitivi e non gravata da eccessivi oneri di trasporto, rappresentano oggi elementi indispensabili per la competitività anche delle singole comunità territoriali nonché per garantire qualità della vita e condizioni eque di servizio a tutti i consumatori. La forte spinta agli investimenti nel settore da parte di nuovi produttori può essere valorizzata dalle amministrazioni statali e dagli enti territoriali per colmare gli squilibri e le criticità oggi esistenti nella struttura energetica nazionale, per rafforzare e ottimizzare la dotazione delle regioni in termini di potenza installata e qualità tecnologica degli impianti, in modo da dotare ciascuna comunità territoriale di adeguate condizioni competitive.

CONSIDERATO che la direttiva europea 96/92/CE, di liberalizzazione del mercato elettrico, recepita dell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 79/99, prevede che l'attività di produzione di energia elettrica sia libera, ancorché soggetta ad autorizzazione. La direttiva prevede in particolare che gli Stati membri stabiliscano a priori e rendano pubblici i criteri e le procedure di autorizzazione alla costruzione di impianti sul proprio territorio, e che l'eventuale diniego di autorizzazione sia fondato su motivi obiettivi e non discriminatori, fondati e comunicati alla Commissione europea ed al richiedente, che deve poter ricorrere contro tale decisione.

DATO ATTO che le Regioni e gli Enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuovi impianti di produzione di energia ovvero di potenziamento o trasformazione di impianti di produzione esistenti possono, al fine di assicurare la sostenibilità ambientale e territoriale, accompagnare la autorizzazione degli implanti

alla contestuale conclusione di accordi con il proponente che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale.

PREMESSO che in data 22 aprile 2002 la Società ENEL Produzione S.p.A., con nota prot. n. EP/2002001537 del 22/04/2002, ha depositato presso questa Autorità competente copia dello Studio di Impatto Ambientale relativo al progetto di conversione a carbone della centrale termoelettrica di Torre Valdaliga Nord nel Comune di Civitavecchia;

VISTA la determinazione B1058 del 26 maggio 2003 delle Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile de Dipartimento Territorio, con la quale è stato espresso il parere della Regione nell'ambito del procedimento di VIA condotto dal Ministero dell'Ambiente che ha definito le condizioni ritenute indispensabili per l'esercizio dell'impianto in modo compatibile con il territorio in cui la centrale si inserisce;

Vista la conclusione del procedimento di via che ha sostanzialmente recepito le condizioni definite dalla Regione; all'unanimità

DELIBERA

- di esprimere al Ministero delle attività Produttive, ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica al progetto di trasformazione a carbone della centrale Torvaldaliga Nord in comune di Civitavecchia della società Enel Produzione S.p.A. l'intesa di cui all'articolo 1 comma 2 della legge 9 aprile 2002, n. 55.
- 2) di autorizzare il rappresentante della Regione, in seno alla Conferenza di Servizi per l'autorizzazione unica alla trasformazione a carbone della centrale termoelettrica di Torre Valdaliga Nord nel Comune di Civitavecchia della Società ENEL Produzione S.p.A., ad esprimere l'intesa della Regione Lazio a condizione che
 - vengano interamente recepite le condizioni di costruzione ed esercizio riportate nel parere reso dalla Regione nell'ambito del procedimento di VIA, con determinazione B1058 del 26 maggio 2003 delle Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile def Dipartimento Territorio:

Qualora l'Enel produzione dovesse conseguire l'autorizzazione richiesta, la Regione promuoverà l'accordo di programma per la definizione delle azioni compensative.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE. IL SEGRETARIO: F.to Tominaso Nardini

24 077, 2003